

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3067 del 18/06/2018
Oggetto	FCPPT0028_Mengozzi_det_rinnovo
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3171 del 15/06/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciotto GIUGNO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- il Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli vigente (DGR nn. 350/2003, 144/2009, 1877/2011);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100

del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna n. 260 del 15/03/2010 con la quale è stata rilasciata per 6 anni al Sig. Mengozzi Arnaldo, c.f. MNG RLD 38A30H017M, residente in via Monticello, 34, Predappio (FC), la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di **mq. 5.937, di cui 5.914 da destinare a d uso agricolo (seminativo) e 22,5 da destinare a fabbricato ad uso deposito del Fiume Rabbi nel Comune di Predappio, loc. San Cassiano (FC), individuata al foglio 44 particelle 34, 35, 36;**

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 13/11/2015 e assunta a prot. n. PG/2015/0840626 del giorno 23/11/2015, il Sig. Mengozzi Arnaldo, c.f. MNG RLD 38A30H017M, residente in via Monticello, 34, Predappio (FC), ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione della medesima area demaniale assentita con determina n. 260 del 15/03/2010 dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 10 del 10/02/2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico DPC/2018/1668 del 11/05/2018 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Forlì, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

VERIFICATO che il richiedente è in regola con il pagamento dei canoni per l'uso pregresso dell'area;

RITENUTO pertanto:

sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di **mq. 5.937, di cui 5.914 da destinare a d uso agricolo (seminativo) e 22,5 da destinare a fabbricato ad uso deposito del Fiume Rabbi nel Comune di Predappio, loc. San Cassiano (FC), individuata al foglio 44 particelle 34, 35, 36** possa essere assentita;

- di fissare il canone per l'annualità 2018 in € 171,84;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte del presente atto, in data 12/06/2018, registrato al protocollo PGDG/2018/8848;

- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:

- a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;

- b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2018 pari a € 171,84;

- c) l'importo di € 125,00 relativo all'integrazione del deposito cauzionale già versato in relazione alla precedente concessione in data 17/03/2008 a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare al Sig **Mengozzi Arnaldo, c.f. MNG RLD 38A30H017M**, residente in via Monticello, 34, Predappio (FC), la concessione, nel rispetto dei diritti dei terzi, di area demaniale di **mq. 5.937, di cui 5.914** da destinare ad uso agricolo (seminativo) e **22,5** da destinare a fabbricato ad uso deposito del **Fiume Rabbi** nel Comune di Predappio, loc. San Cassiano (FC), individuata al **foglio 44 particelle 34, 35, 36**, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti pratica FCPPT0028;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato disciplinare;

3. di stabilire la scadenza della Concessione al **31/12/2023**;

4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

5. di stabilire nella misura di **€ 171,84** il canone per il 2018, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2018 è già stata versata;

6. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;

7. di avvertire che le annualità successive a quella in corso andranno pagate tramite bollettino postale o bonifico alle seguenti coordinate: cc postale 1018766707, oppure IBAN IT25R0760102400001018766707 intestati alla STB - Romagna;

8. di stabilire che l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario è fissato in € 250,00, dando atto che l'importo relativo alla cauzione della precedente concessione di

€ 125,00 è stato integrato col versamento di € 125,00. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

9. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;

10. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;

11. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

12. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E;

13. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;

14. di rendere noto al destinatario che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

15. di precisare inoltre:

- che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

- che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

- che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

16. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

17. di notificare il presente atto via raccomandata A/R al concessionario.

Il Responsabile
Unità specialistica Progetto Demanio
Avv. Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, a favore di **Mengozzi Arnaldo, c.f. MNG RLD 38A30 H017M**, residente in via Monticello, 34, Predappio (FC)

(Pratica SISTEB n. FCPPT0028)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua fiume **Rabbi** di mq. **5.937, di cui 5.914** da destinare ad uso agricolo (seminativo) e **22,5** da destinare a fabbricato ad uso, sita nel comune di Predappio, loc. San Cassiano (FC), individuata al **foglio 44 particelle 34, 35, 36**.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2023.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà all'attivazione delle procedure per il recupero del credito.

b. Il canone per l'anno 2018 è fissato in **€ 171,84**

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale costituito in € 250,00 in relazione al rilascio della citata concessione, è stato integrato fino alla concorrenza di € 250,00 col versamento di **€ 125,00**. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli

adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. *"Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle amministrazioni competenti e agli addetti al controllo e alla vigilanza nonché alle imprese da questa incaricata per rilievi accertamenti ed interventi operativi con relativi strumenti mezzi d'opera e di trasporto.*

2. *Il richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di aree a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi a danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nullaosta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I. anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari integrativi ai sistemi pubblici di gestione delle emergenze idrauliche.*

3. *L'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile resta in ogni caso estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*

4. *Nessun compenso o indennizzo potrà essere chiesto dal richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piena del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa agenzia.*

5. *Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo per la porzione di struttura edificata su area demaniale un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente ottenere dalle amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizioni senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo servizio.*

6. *È compito del richiedente presentare e ottenere alle amministrazioni competenti le eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione all'occupazione di che trattasi;*

7. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'agenzia regionale per la*

sicurezza territoriale e la Protezione Civile servizio area Romagna può chiedere all'amministrazione concedente ARPAE che ne ha facoltà di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi ovvero di prescrivere modifiche con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa di indennizzo, in particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione nei modi e nei tempi prescritti dal servizio scrivente."

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. "La durata del presente nulla osta idraulico è pari a quella prevista nell'atto di concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione.

2. Sono a carico del richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessioni quali la verifica delle esatta determinazione della superficie demaniale nonché il preciso posizionamento dell'area sulla cartografia catastale. Il richiedente è tenuto a comunicare di sua iniziativa eventuali rettifiche e integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate.

3. I materiali litoidi quali ghiaia e sabbia che sono e restano di proprietà demaniale non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze.

4. Ogni modifica e intervento alle occupazioni assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE previo parere dell'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile servizio area Romagna.

5. L'area demaniale occupata dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale in particolare da nylon, bidoni, laminati, detriti e/o rifiuti di qualsiasi genere. La vegetazione trasportata dalle acque che si depositasse nell'area demaniale in concessione, dovrà essere rimossa.

6. La manutenzione e la pulizia dell'area è a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta ad ARPAE e all'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile servizio area Romagna, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti e canneti e altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche.

7. L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti anche a carattere precario e provvisorio oltre alla porzione di manufatto esistente;

8. Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale e nelle sue pertinenze, dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale escludendo il periodo dal 1 marzo al 30 giugno di ogni anno in cui è massimo il danno all'avvio fauna nidificante; detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta dell'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile servizio Romagna e all'amministrazione concedente ARPAE ed essere smaltiti secondo la normativa vigente."

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.